

# **Statuto del Comitato Promotore del Distretto Biologico di Fiesole**

## **Art. 1 (Oggetto)**

1. E' costituito senza scopo di lucro il comitato denominato: "Comitato Promotore del Distretto Biologico di Fiesole".
2. Il Comitato ha sede in via Portigiani 70 Fiesole (Fi). Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, occorrendo, di trasferire la sede legale in altro luogo, e/o di istituire unità locali, purché all'interno del territorio del Comune di Fiesole.

## **Art. 2 (Obbiettivi e strumenti)**

Il comitato ha i seguenti obbiettivi:

1. Predisporre la stesura di un Documento Programmatico, del disciplinare tecnico-scientifico e della proposta di statuto e/o quant'altro ritenuto necessario od opportuno, propedeutici alla costituzione dell'organismo di istituzione e formazione del Distretto Biologico di Fiesole;
2. Attivare gli studi, le azioni e le iniziative atte al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.
3. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi, il Comitato potrà proporre e gestire iniziative per la raccolta di fondi e/o potrà accedere a forme di finanziamento o contributi a fondo perduto.

## **Art. 3 (Membri aderenti)**

1. Sono membri aderenti al Comitato le persone fisiche e giuridiche che sono interessate alla realizzazione degli obbiettivi e che intendono sostenerli versando una quota fissata dall'assemblea costitutiva del comitato stesso.
2. Ciascun aderente può effettuare oblazioni a sostegno delle iniziative del Comitato.
3. L'aspirante membro aderente è tenuto a fare formale richiesta di adesione, indicando il proprio indirizzo di posta elettronica, che varrà ad ogni effetto come domiciliazione, e il numero di telefono fisso o di cellulare.

## **Art. 4 (Durata e scioglimento)**

1. La durata del Comitato è limitata al raggiungimento dell'obbiettivo; comunque il Comitato si scioglie nel momento in cui l'obbiettivo principale, ovvero la costituzione del Distretto Biologico di Fiesole, è raggiunto.
2. L'Assemblea delibererà se con lo scioglimento si renda necessaria la nomina di un liquidatore, indicando il soggetto destinatario della devoluzione dell'eventuale residuo.

## **Art. 5 (Gli Organi)**

Gli organi del Comitato Promotore sono:

- A. l'Assemblea dei membri aderenti;
- B. il Consiglio Direttivo e il Presidente;
- C. la Commissione Tecnico Scientifica.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito

**Art. 6**  
**(L'Assemblea)**

1. L'Assemblea dei membri aderenti delinea le linee di indirizzo e rappresenta il momento fondamentale di confronto e di partecipazione.
2. È convocata dal Consiglio Direttivo, tramite invio con posta elettronica con un preavviso di almeno 5 giorni, quando sia ritenuto opportuno e di norma una volta al mese per l'aggiornamento e la verifica dei risultati. L'avviso di convocazione conterrà anche il luogo in cui si terrà l'Assemblea in convocazione unica.  
Viene convocata altresì per l'approvazione del rendiconto finale di gestione nonché per il rendiconto annuale qualora lo scioglimento avvenga in data successiva al 30 aprile 2018.
3. L'Assemblea, anche nel caso di modifiche statutarie e/o scioglimento anticipato del Comitato, è valida qualunque sia il numero dei membri aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Sono consentite al massimo due deleghe per ogni aderente.

**Art. 7**  
**(Compiti dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea stabilisce gli indirizzi per l'attuazione dei compiti statuari.
2. Elegge il Consiglio Direttivo e, tra i suoi membri, il Presidente.
3. Approva il rendiconto di gestione e gli eventuali regolamenti interni.
4. Redige il verbale.

**Art. 8**  
**(Il Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Comitato ed ha il compito di dare esecutività ed operatività agli indirizzi programmatici deliberati dall'Assemblea. Redige il rendiconto della gestione da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea e, inoltre, nomina i componenti della Commissione Tecnico Scientifica, ne individua i compiti, assegna i tempi di lavoro, coordina e vigila sul corretto funzionamento della Commissione stessa. Il Consiglio Direttivo attiva e coordina tutte le iniziative di animazione utili al raggiungimento degli obiettivi. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, uno dei quali nominato dall'Amministrazione Comunale, eletti con voto palese all'Assemblea degli aderenti, prevalentemente fra i propri componenti. Individuati i componenti che avranno raccolto più voti, l'Assemblea stessa nominerà il Presidente, scelto tra i componenti eletti. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, il consigliere più anziano assumerà le funzioni facenti capo al Presidente in veste di vicario.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su iniziativa di almeno due dei suoi componenti, tramite posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, quando sia ritenuto opportuno e di norma almeno due volte al mese. Si considera validamente costituito quando è presente almeno la maggioranza dei suoi membri. Anche senza formale convocazione, si considera validamente costituito quando siano presenti, anche in audio conferenza, ovvero in audio videoconferenza, tutti i componenti del Consiglio Direttivo.
4. Il primo Consiglio Direttivo, nominato in sede di costituzione del Comitato, resta in carica fino allo scioglimento del Comitato o comunque fino al 30 aprile 2018 qualora lo scioglimento avvenga in data successiva; i suoi componenti possono essere rieletti.

**Art. 9**  
**(Operatività del Consiglio Direttivo)**

1. Le decisioni del Consiglio Direttivo potranno risultare da appositi verbali. Il Consiglio Direttivo potrà decidere se ed in quale circostanza potranno intervenire soggetti non facenti parte del Consiglio Direttivo ed anche tra i non aderenti al Comitato e/o alla Commissione Tecnico Scientifica.
2. In caso di dimissioni o sopravvenuta impossibilità di proseguire l'incarico all'interno del Consiglio Direttivo, alla prima Assemblea successiva saranno eletti i componenti da sostituire o l'eventuale Presidente, in caso di dimissioni di quest'ultimo.
3. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea in caso di protratta inerzia e comunque in caso di assenza di convocazioni di riunioni assembleari per più di due mesi.

**Art. 10**  
**(Il Presidente)**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Costituente e resta in carica fino allo scioglimento del Comitato o comunque fino al 30 aprile 2018 qualora lo scioglimento avvenga in data successiva; può essere riconfermato al termine del mandato.
2. Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea in caso di protratta inerzia e comunque in caso di assenza di convocazioni di riunioni del Consiglio Direttivo per più di un mese.
3. In caso di dimissioni o revoca del Presidente, l'Assemblea provvederà ad eleggere il nuovo Presidente a maggioranza.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi.

**Art. 11**  
**(Nomina del Segretario e del Tesoriere)**

1. Il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina al suo interno di un segretario e/o di un tesoriere.

**Art. 12**  
**(Commissione Tecnico Scientifica)**

1. Il Consiglio direttivo nomina i componenti della Commissione Tecnico Scientifica, che possono essere anche soggetti esterni al Comitato.
2. La Commissione Tecnico Scientifica può organizzarsi in sottocommissioni.
3. La Commissione Tecnico Scientifica ha come compiti:
  - A. attivare gli studi, le azioni e le iniziative atte al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati;
  - B. elaborare le proposte di regolamentazione e di funzionamento del Distretto Biologico e sottoporle all'esame del Consiglio Direttivo;
  - C. elaborare il Piano di Azione sulla base delle risorse disponibili messe a disposizione dai membri aderenti e degli obiettivi da realizzare, indicando nello specifico anche le procedure tecniche amministrative da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo;
  - D. presentare al Consiglio Direttivo una relazione tecnica dell'attività svolta, almeno ogni 3 mesi.

**Art. 13.**  
**(Fondo comune)**

Le oblazioni degli aderenti, gli eventuali contributi ricevuti, e le altre entrate raccolte e gli eventuali beni acquisiti con queste attività costituiscono il fondo comune del Comitato, destinato a finanziare le operazioni passive che si rendono necessarie per il conseguimento degli obiettivi.

**Art. 14.**

**(Divieto di distribuzione di avanzi di gestione e di patrimonio)**

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali avanzi di gestione. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, effettuata, ove occorra, la liquidazione a fini di utilità sociale.

**Art. 15**

**(Rinvio alle Norme di legge)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto trovano piena ed integrale applicazione le norme in materia contenute nel C.C. e nelle altre Leggi vigenti, compatibili con la presente scrittura.